

Nuovo regime transfrontaliero IVA

1. INTRODUZIONE

Con il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative per l'adozione del regime di franchigia IVA transfrontaliero introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione della Direttiva UE 2020/285.

2. REGIME DI FRANCHIGIA IVA.

Il regime di franchigia IVA è finalizzato a semplificare gli obblighi IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni che operano a livello intracomunitario, nell'ottica di ridurre gli oneri burocratici per migliorare la competitività e facilitare il commercio intracomunitario.

Semplificando, il regime di franchigia IVA consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di beneficiare della non applicazione dell'IVA per operazioni intracomunitarie in altri Stati membri al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 70-terdecies del D.P.R. n. 633/1972.

Le operazioni interessate includono:

- Prestazioni di servizi B2C rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore ai sensi degli artt. 7-quater-7-octies del D.P.R. 633/1972;
- Vendite a distanza intracomunitarie soggette a imposta nello Stato membro di destinazione.

Ad esempio: Un professionista italiano con un volume d'affari UE di 80.000 euro e un volume d'affari in Germania di 15.000 euro può richiedere il regime di franchigia in Germania.

3. ADEMPIMENTI PER L'ADESIONE AL REGIME

Il Provvedimento stabilisce che per accedere al regime è necessario presentare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate contenente informazioni dettagliate sul richiedente e sulle operazioni previste: dati identificativi, attività economiche, Stati di esenzione, dichiarazioni specifiche, identificativi IVA, volume d'affari.

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a partire dal 1° gennaio 2025, anche attraverso gli intermediari delegati (art. 3 D.P.R. n. 322/1998).

L'Agenzia delle Entrate procederà quindi con alcuni controlli preliminari, la trasmissione dei dati agli Stati membri indicati nella comunicazione e l'assegnazione del numero di identificazione con suffisso "EX" entro 35 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.